REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/83 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1983

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, al momento della fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agraria comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per la campagna 1983/1984, è opportuno fissare tale prezzo ad un livello superiore a quello della campagna precedente;

considerando che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1983/1984 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare le carni bovine che vengono loro offerte allorché i prezzi medi sul mercato comunitario sono inferiori al prezzo d'intervento; che inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, gli organismi d'intervento, tenuto conto delle caratteristiche della produzione dello Stato membro cui appartengono, acquistano le carni che vengono loro offerte e che corrispondono a determinati requisiti qualitativi; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni e del prevedibile andamento della situazione del mercato, è opportuno prevedere, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, la possibilità di sospendere, per ciascuno degli Stati membri o per determinate regioni degli stessi, l'acquisto all'intervento delle singole qualità allorché si constati che il rispettivo prezzo sui mercati rappresentativi dello Stato membro o della regione in causa supera per un certo periodo il prezzo massimo d'acquisto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1983/1984, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti è fissato a 207,09 ECU per 100 chilogrammi peso vivo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1983/1984:

a) il prezzo d'intervento di cui a detto comma è fissato a 186,38 ECU per 100 chilogrammi peso vivo;

b) il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento è fissato a 186,38 ECU per 100 chilogrammi peso vivo.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1983/1984:

1. in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità da

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 61.
(3) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 54.
(4) GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.

determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune possono essere sospesi parzialmente o totalmente in uno Stato membro, o in una determinata regione di uno Stato membro:

a) dalla Commissione, in base alla procedura di cui al punto 4, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione, constatato conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 sui mercati rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi — per un periodo di tre settimane consecutive — è superiore al 100 % e pari o inferiore al 102 % del prezzo massimo d'acquisto stabilito per la qualità o le qualità suddette in conformità del punto 3;

b) dalla Commissione, quando il prezzo di mercato di cui alla lettera a) — per un periodo di tre settimane consecutive — è superiore al 102 % del prezzo massimo d'acquisto di cui alla lettera a);

2. se gli acquisti da parte degli organismi d'intervento sono stati sospesi in applicazione del punto 1, la Commissione decide il loro ripristino allorché il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in causa è pari o inferiore al prezzo massimo di acquisto per un periodo di due settimane consecutive o dal momento della prima constatazione dei corsi che segue un aumento dei prezzi d'orientamento e dei prezzi d'intervento se tale aumento ha l'effetto che il prezzo di mercato per detta o dette qualità sia uguale o inferiore al nuovo prezzo massimo d'acquisto;

3. il prezzo massimo d'acquisto è calcolato, per ciascuna qualità, applicando ad un importo pari al 90 % del prezzo d'orientamento un coefficiente che esprima il rapporto normalmente esistente tra il prezzo della qualità in causa e il prezzo dei bovini adulti, constatati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 sui mercati rappresentativi della Comunità; tale rapporto viene adeguato alle caratteristiche della produzione di ogni Stato membro;

4. le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE